

27 dicembre 2018

Categorie: Iva > E-Fattura

Fattura elettronica bar, negozi e ristoranti: cosa cambia dal 1° gennaio

Autore: **Sandra Pennacini**

Trova finalmente soluzione il tormentone degli ultimi mesi sulla corretta gestione della fatturazione elettronica per tutti quei soggetti che, alla luce delle tempistiche concesse per la trasmissione della e-fattura al SDI, si trovavano nella scomoda situazione di non sapere come gestire concretamente il flusso attivo.

Ci riferiamo ai **commercianti al dettaglio**, che normalmente rilasciano scontrino o ricevuta fiscale, ma che sono tenuti all'emissione di fattura a richiesta del cliente (fattura che, se emessa nell'immediato, aveva valore sostitutivo dello scontrino/ricevuta), ma il medesimo ragionamento è mutuabile alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per le quali il cliente non può lasciare il locale sprovvisto di un valido giustificativo ai fini fiscali.

La problematica

Il problema è noto: la fattura elettronica, per sua natura, non sarà mai realmente "immediata". Occorre infatti considerare che la fattura si considera emessa nel momento in cui la stessa viene trasmessa al SDI, ma non basta ancora: serve, infatti, che la fattura venga accettata dal Sistema di Interscambio, che per i controlli può concedersi fino a cinque giorni di tempo. Per questa ragione, è tecnicamente impossibile far sì che un soggetto "lasci i locali" accompagnato da una fattura elettronica validamente emessa, in tempo reale, come invece era possibile fare con le fatture analogiche.

Non solo, occorre anche considerare le disposizioni di cui al D.L. 119/2018, recentemente convertito in Legge, che consentono tempi alquanto estesi per la trasmissione dei flussi al Sistema di Interscambio. Infatti, per tutto il primo semestre 2019, la fattura elettronica non sarà sanzionabile se emessa (ovvero trasmessa al SDI) entro il termine della propria liquidazione IVA (quindi con tempi diversi a seconda che l'emittente sia un soggetto tenuto alla liquidazione

IVA a cadenza mensile o trimestrale). Inoltre, a partire dal 1 luglio 2019, la discrasia tra momento di effettuazione dell'operazione e momento di emissione e trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio sarà prevista "a regime" dalla norma che, con riscrittura delle disposizioni di cui al D.P.R. 633/72, prevede che la fattura possa essere formata e trasmessa entro 10 giorni dalla data di avvenuta esigibilità dell'imposta.

La soluzione nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate

La questione ha trovato finalmente una soluzione messa in chiaro dall'Agenzia delle Entrate nelle nuove FAQ pubblicate il 21 dicembre. La risposta fornita si riferisce alla situazione di un dettagliante, che ai sensi dell'articolo 22 del DPR 633/72, emette fattura solo su richiesta del cliente, ma è tenuto dalla norma a farlo entro e non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione, mentre in assenza di fattura il corrispettivo deve essere certificato mediante ricevuta fiscale o scontrino.

Alla luce di una simile situazione, l'Agenzia offre due soluzioni possibili:

- a) **EMISSIONE DI FATTURA DIFFERITA**, mediante emissione nell'immediato di una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell'art. 3, comma 3 del d.P.R. n. 696/1996 - da utilizzarsi come "documenti idonei" ai fini dell'emissione in un secondo momento di una "fattura differita" ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n.633/1972. In buona sostanza, in questo caso la ricevuta fiscale o lo scontrino assumono valore di documento equipollente al DDT, e la fattura potrà essere emessa in via differita entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento a tutte le operazioni intercorse nel mese precedente. Il cliente lascerà quindi i locali "accompagnato" da una ricevuta fiscale o da uno scontrino, cui seguirà fattura differita. Onde evitare che il corrispettivo venga ad essere duplicato, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita dovrà essere scorporato (estromesso) dal totale giornaliero dei corrispettivi.
- b) **RILASCIO DI UNA QUIETANZA**, cui segue una fattura immediata. In questo caso, a "certificare provvisoriamente" l'operazione dovrà essere rilasciata una apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In sostanza, il cliente dovrà lasciare i locali con "*un qualcosa*" che certifichi provvisoriamente la transazione, tant'è che le FAQ indicano come strada percorribile **anche l'utilizzo di una semplice stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico**. Sarà poi emessa fattura immediata (ovvero riportante la medesima data dell'operazione), e questa potrà essere poi trasmessa – per il primo semestre 2019 – entro il termine della propria liquidazione IVA. Resta comunque possibile, anche con fattura immediata a seguire, rilasciare scontrino/ricevuta fiscale (oppure "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In presenza di ricevuta fiscale o scontrino, o documento commerciale, esattamente come nella prima opzione illustrata, l'ammontare dei

corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

Il richiamo in fattura dello scontrino o ricevuta fiscale

Quando una fattura elettronica viene emessa a seguito di rilascio di scontrino o ricevuta fiscale (o “documento commerciale” nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi) è comunque sempre **necessario che la fattura richiami il documento originariamente emesso**. Si tratta di un passaggio fondamentale per **dimostrare che l'importo è stato estromesso dai corrispettivi poiché oggetto di fatturazione**.

Le informazioni relative alla ricevuta fiscale o scontrino dovranno essere indicati nei campi deputati del tracciato XML di fatturazione elettronica che, ricordiamo, si trovano nel blocco informativo “**AltriDatiGestionali**”.

La compilazione dovrà essere effettuata come segue:

- nel campo “**TipoDato**” occorrerà indicare il **tipo** di documento originariamente rilasciato, utilizzando i termini “NUMERO SCONTRINO”, oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”;
- nel campo “**RiferimentoTesto**” occorrerà indicare l'**identificativo alfanumerico** del documento cui sopra, quindi in numero dello scontrino o della ricevuta o del documento commerciale;
- nel campo “**RiferimentoNumero**” il numero progressivo dello scontrino o della ricevuta o del documento commerciale;
- nel campo “**RiferimentoData**” la data dello scontrino, ricevuta o documento commerciale.

Ulteriori precisazioni

L'Agenzia ha ricordato, inoltre, che se il cliente è un soggetto “consumer”, ovvero un non titolare di partita IVA, al rilascio della fattura, una copia di questa (analogica) dovrà comunque essere consegnata alla controparte, a meno che il cliente stesso non vi rinunci espressamente.

Nel caso di controlli successivi che evidenzino difformità tra la copia analogica e la e-fattura, salvo prova contraria prevarranno comunque le informazioni riportate nella fattura elettronica.



NOVITA'

FATTURAZIONE ELETTRONICA *in pillole*

APPROFONDISCI

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it